

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MARZO 1877

qualche modo saliente, altro non è se non ciò che in linea legale e dal diritto civile si chiama accessorio. Applicate quindi la teoria dell'accessorio che segue la natura del principale, ed allora vedete che alla qualità di professore viene necessariamente annessa questa di direttore, e noi abbiamo novella riprova che fa uopo venire alla proposita conclusione, la quale suona contraria alle dichiarazioni che l'onorevole relatore vorrebbe fossero da voi accolte.

Dirò poi, per ciò che fu proposto relativamente all'onorevole Regnoli, che io credo la Camera non possa per ora preoccuparsi di questa nuova condizione di cose che si volle fare all'onorevole Regnoli.

Noi non sappiamo se egli abbia accettato, e dato pure sapessimo che egli dettasse già quelle lezioni, ci rimarrebbe il dubbio se egli questo non abbia fatto per adempiere al dovere di buon cittadino, e non lasciare senza insegnamento legale quei giovani studiosi delle matematiche discipline, massime che l'incarico gli sarebbe stato offerto ad anno inoltrato e non vi era tempo di mezzo a procedere nelle burocratiche corrispondenze per ben regolare la giuridica posizione dell'insegnante. Ed allora dovremmo pure sempre sapere se riceve stipendio, il qual fatto solo lo escluderebbe dalla Camera. Ad ogni modo sarà quindi necessario avere prima qualche schiarimento, perchè altrimenti sarebbe deliberazione troppo affrettata quella che si prendesse senza avere avuto tali notizie, e confido che la Camera vorrà, anche in questo caso, usare molta circospezione prima di escludere dal proprio seno un uomo insigne, che gli elettori designarono a loro rappresentante. (*Bravo! Benissimo!*)

ABIGNENTE. Io ringrazio gli onorevoli Martini e Pasquali, i quali hanno parlato molto meglio di quello che avrei fatto io, che sarei venuto alle stesse conclusioni riguardo ai professori Carducci e Fabretti.

Non mi fermo sopra di loro perchè sono stati validamente difesi. Io fo solo un'osservazione alla Camera, ed è questa. Nell'elenco degli impiegati io trovo il Tenca, membro del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Ora io faccio osservare che i membri del Consiglio superiore non sono impiegati. Essi non hanno stipendio sul bilancio dello Stato; hanno una indennità la quale serve appunto per le spese di viaggio e di soggiorno. Io credo adunque che il Tenca, come altri membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, non debbano essere messi nell'elenco degli impiegati.

VARÈ, *relatore*. Eccezione pregiudiziale.

Dice l'onorevole Martini che, eleggibili o non

eleggibili, questi due nostri egregi ed onorevoli colleghi sono stati riconosciuti validamente eletti una volta, e dopo ciò non c'è altro da vedere.

Questa, signori, è una proposizione che non corrisponde nè alla giustizia delle cose, nè ai precedenti della Camera.

Non alla giustizia delle cose, perchè quando vi è una legge che dichiara incompatibile un ufficio con quello di rappresentante della nazione, è evidente che qualunque volta, in qualunque caso si scopra la incompatibilità, questa deve essere portata davanti alla Camera, perchè decida se sia il caso che nel recinto suo...

*Voce al centro*. Domando la parola.

VARÈ, *relatore*. Nel corpo dei votanti le persone tutte che votano abbiano diritto di votare sì o no.

È sarebbe suprema ingiustizia quella di accrescere il dispiacere che proviamo del mandare via alcuni dei suoi pregevoli colleghi, affidandoli alla sorte, col pericolo che vadano via proprio coloro i quali furono legittimamente eletti, e legittimamente votano, e che restino invece coloro i quali non potevano essere legittimamente eletti, e legittimamente non seggono fra di noi.

Una interpretazione la quale conducesse a dire che la Camera, sapendo violata la legge, debba accettare la violazione stessa a pregiudizio di coloro i quali violata non l'hanno, una tale interpretazione, perchè fosse accettata dalla Camera, bisognerebbe che avesse fondamento in dichiarazioni legislative non equivoche.

Dico poi che questo è contrario a tutti i precedenti della Camera, in quanto che trovo una deliberazione del 25 febbraio 1861, la quale dichiara che la convalidazione dell'elezione *s'intende condizionata* rispetto a quei deputati che sono impiegati stipendiati o coprono impieghi pubblici non conosciuti generalmente dalla Camera, sino a che, formatosi l'elenco degli impiegati, e riconosciuta la qualità degli impieghi da essi tenuti, nel qual caso, nonostante ogni precedente convalidazione, è annullata l'elezione di coloro che furono riconosciuti ineleggibili. Questa mozione fu adottata dalla Camera sopra la proposta del decano Zanolini il 25 settembre 1861. Un'altra dichiarazione consimile fu fatta il 22 novembre 1875 sulla proposta dell'onorevole Depretis, oggi presidente del Consiglio. Dopo questi due esempi, la cosa entrò nelle abitudini della Camera, e fu sempre riconosciuta che la riserva fosse implicita in tutte le dichiarazioni di validità che faceva la Giunta per le elezioni. La Giunta per le elezioni non può fare a meno di procedere nell'ufficio suo con questa riserva, in quanto che, valendo la presunzione generale di va-